REGOLAMENTO (CEE) N. 1859/69 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 1969

recante una nuova modifica del regolamento (CEE) n. 1667/69 relativo a talune misure da applicare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in seguito alla svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (1), in particolare l'articolo 8,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1667/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da applicare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in seguito alla svalutazione del franco francese (2), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1812/69 (3), prevede che le sovvenzioni concesse all'importazione e gli importi di compensazione riscossi all'esportazione dalla Francia in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, dello stesso regolamento non sono applicabili ad alcuni tipi di burro venduti a prezzo ridotto a titolo dei diversi regolamenti ivi indicati ; che il regolamento (CEE) n. 1732/69 della Commissione, del 1° settembre 1969, relativo ad aste permanenti per lo smaltimento di materia grassa proveniente dal latte destinata alla fabbricazione di miscele di grassi (4), prevede una nuova misura per lo smaltimento di burro d'ammasso a prezzo ridotto ; che occorre assoggettare anche il burro venduto a titolo di tale regolamento alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1667/69 ;

considerando che l'articolo 4 di quest'ultimo regolamento precisa i casi nei quali, a seguito della svalutazione del franco francese, in Francia viene applicato ad importi espressi in unità di conto il coefficiente 0,8889 ; che le cauzioni e gli importi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1732/69 vengono richiesti in condizioni analoghe a quelle date nei casi di cui sopra, di modo che per la Francia deve essere applicato loro lo stesso coefficiente ; che, inoltre, il regolamento (CEE) n. 1034/69 della Commissione, del 3 giugno 1969, relativo a delle aste permanenti per il burro d'ammasso in possesso degli organismi d'intervento belga, tedesco, francese e olandese, destinato ad alcune industrie di trasformazione esportatrici (5), essendo ormai privo di oggetto in seguito all'adozione del regolamento (CEE) n. 1659/69 (6) della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo alle aste permanenti per il burro d'ammasso in possesso degli organismi d'intervento, che modifica in particolare il regolamento (CEE) n. 1033/69 e che pone termine alle aste permanenti di cui al regolamento (CEE) n. 1034/69, modificato dal regolamento (CEE) n. 1768/69 (7), d'ora in poi nell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 1667/69 è opportuno fare menzione della cauzione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1659/69 invece che della cauzione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1034/69 ;

considerando che, conformemente all'allegato I A del regolamento (CEE) n. 1667/69, le sovvenzioni e gli importi di compensazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dello stesso regolamento sono applicabili a tutti i formaggi a pasta erborinata ; che il formaggio Roquefort proveniente dal latte di pecora è prodotto unicamente in Francia e che una modifica del prezzo d'intervento del burro non incide sul suo prezzo ; che occorre pertanto escludere tale formaggio dalla regolamentazione prevista per gli altri formaggi a pasta erborinata ;

considerando che le disposizioni previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. All'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1667/69 è aggiunto il comma seguente :

« oppure

g) del regolamento (CEE) n. 1732/69 della Commissione, del 1° settembre 1969, relativo ad aste permanenti per lo smaltimento di materia grassa proveniente dal latte destinata alla fabbricazione di miscele di grassi. »

(1) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 213 del 25. 8. 1969, pag. 18.
(3) GU n. L 233 del 16. 9. 1969, pag. 1.
(4) GU n. L 222 del 2. 9. 1969, pag. 1.
(5) GU n. L 136 del 6. 6. 1969, pag. 5.
(6) GU n. L 211 del 23. 8. 1969, pag. 16.
(7) GU n. L 226 del 6. 9. 1969, pag. 23.

2. All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1667/69,

a) il testo del paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente :

« 7. la cauzione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1659/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo alle aste permanenti per il burro d'ammasso in possesso degli organismi d'intervento, che modifica in particolare il regolamento (CEE) n. 1033/69 e che pone termine alle aste permanenti di cui al regolamento (CEE) n. 1034/69 » ;

b) è aggiunto il seguente paragrafo 9 :

« 9. gli importi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1732/69 ».

Articolo 2

All'allegato I A del regolamento (CEE) n. 1667/69, sotto il numero ex 04.04 della tariffa doganale comune i termini « C. Formaggi a pasta erborinata » sono sostituiti dai termini « C. Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La disposizione di cui all'articolo 2 diviene operante a decorrere dall'11 agosto 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 1860/69 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 1969
che adatta talune restituzioni all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 (2),

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3),

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva (4), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 18/69 (5), in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 3,

considerando che, allo scopo di permettere la realizzazione di operazioni commerciali all'inizio di una nuova campagna, l'articolo 7 bis del regolamento n. 171/67/CEE prevede la possibilità di adattare la restituzione fissata in anticipo per una esportazione realizzata durante il primo mese della campagna successiva a quella nel corso della quale la domanda di fissazione in anticipo è stata depositata, in funzione del prezzo d'entrata in vigore l'ultimo mese di quest'ultima campagna ;

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.
(5) GU n. L 3 del 7. 1. 1969, pag. 1.